



Unione Europea



**REGIONE ABRUZZO**  
**Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,**  
**Istruzione, Ricerca e Università**

PAR FSC Abruzzo 2007-2013

Linea di Azione I.1.1.a) "Sostenere la realizzazione dell'Azione connessa Automotive"

**AVVISO PUBBLICO**  
**PER L'EROGAZIONE DI AIUTI**  
**A PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE**  
**E/O SVILUPPO SPERIMENTALE**  
**DESTINATO ALLE IMPRESE**  
**AFFERENTI AL DOMINIO TECNOLOGICO**  
**AUTOMOTIVE/MECCATRONICA**

(Art. 25 Reg. UE n. 651/2014)



## INDICE

<b>Art. 1</b>	Riferimenti normativi e programmatici	3
<b>Art. 2</b>	Definizioni	4
<b>Art. 3</b>	Finalità dell'Avviso e dotazione finanziaria	7
<b>Art. 4</b>	Disposizioni sul rispetto della condizionalità ex ante aiuti di Stato	8
<b>Art. 5</b>	Soggetti beneficiari e requisiti	9
<b>Art. 6</b>	Iniziative ammissibili	11
<b>Art. 7</b>	Presentazione della domanda e documentazione	11
<b>Art. 8</b>	Cause di esclusione	13
<b>Art. 9</b>	Costi ammissibili	13
<b>Art. 10</b>	Divieto di cumulo	15
<b>Art. 11</b>	Intensità previste	15
<b>Art. 12</b>	Procedure d'istruttoria per l'ammissibilità dei progetti	16
<b>Art. 13</b>	Valutazione dei progetti	16
<b>Art. 14</b>	Modalità di erogazione del finanziamento	19
<b>Art. 15</b>	Modalità di rendicontazione	20
<b>Art. 16</b>	Validità temporale della misura d'aiuto	21
<b>Art. 17</b>	Controlli e monitoraggio	21
<b>Art. 18</b>	Revoche	22
<b>Art. 19</b>	Informazione e pubblicità	23
<b>Art. 20</b>	Tutela della privacy	24
<b>Art. 21</b>	Clausola Deggendorf	25
<b>Art. 22</b>	Norme transitorie e finali	25




## Art. 1 Riferimenti normativi e programmatici

Le operazioni finanziate in relazione al presente Avviso devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo alle regole della concorrenza, alle norme sugli appalti pubblici, alla tutela dell'ambiente e delle pari opportunità.

Si richiamano di seguito le principali norme europee, nazionali e regionali di riferimento:

- Sezione 4, Art. 25 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L. 187, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014 – 2020;
- Disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione (GUUE C 198 del 27.06.2014);
- Delibera CIPE del 21 dicembre 2007, n. 166 di attuazione del QSN e programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), che dispone per tutti i programmi attuativi del FAS, la situazione di apposite sedi per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza;
- Art. 5, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
- Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica "Fondo per lo sviluppo e la coesione. Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013;
- Delibera CIPE 30/09/2011 n. 79, pubblicata sulla GU n. 47 del 25/02/2012, con la quale il CIPE esprime la propria presa d'atto sulla proposta di PAR FSC;
- Legge n. 241/90, con particolare riferimento all'art. 12, che disciplina il procedimento per l'emanazione di provvedimenti di erogazione di benefici economici;
- DGR n. 458 del 04/07/2011 recante l'oggetto "Programma Attuativo Regionale delle risorse FAS 2007-2013;
- DGR n. 556 del 08/08/2011 per le correzioni del PAR FSC Abruzzo suddetto;
- DGR n. 956 del 29/12/2011 recante ad oggetto "PAR FAS Abruzzo 2007-2013. Attività propedeutiche di attuazione: individuazione dei Responsabili delle linee di azione e misure di coordinamento";
- DGR n. 222 del 16/04/2012 con la quale la Giunta Regionale ha istituito il Comitato di Sorveglianza del PAR FAS Abruzzo 2007 – 2013;
- DGR n. 323 del 28/05/2012 recante ad oggetto "PAR FAS Abruzzo 2007-2013. Attività propedeutiche di attuazione: revisione dei nominativi dei Responsabili delle Linee di Azione e misure di coordinamento";
- DGR n. 500 del 03/08/2012 di rimodulazione del PAR FAS Abruzzo 2007-2013 in ottemperanza alle Deliberazioni CIPE n. 3/2011 e n. 64/2011;
- DGR n. 590 del 18/09/2012 relativa all' integrazione dei componenti del Comitato di Sorveglianza del PAR FAS Abruzzo 2007-2013;
- D.G.R. Abruzzo n. 612 del 24 settembre 2012 recante ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione 2012 per l'iscrizione di risorse relative al PAR FAS 2007-2013. Approvazione Piano finanziario PAR FAS 2007-2013. Nuove assegnazioni, variazione n. 10;
- DGR 710 del 29/10/2012, Programma Attuativo Regionale FAS Abruzzo 2007-2013 - Approvazione Manuale delle procedure dell'Organismo di Programmazione.
- D.G.R. n. 532 del 22 luglio 2013 avente ad oggetto: "PAR FSC Regione Abruzzo 2007-2013 – Linea di Azione I.1.1.a – Approvazione dello schema di Accordo di Programma Quadro tra



Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Regione Abruzzo - Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Abruzzo e C.C.I.A.A. di Chieti;

- DGR 316 del 29.04.2014, avente ad oggetto: Approvazione dell'Accordo Multiregionale di Programma tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Regione Abruzzo e le altre Regioni coinvolte, per l'attuazione di azioni complementari e funzionali allo sviluppo e alla valorizzazione del Cluster Tecnologico Nazionale Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina, ai sensi dell'articolo 3 dell'Avviso emanato dal MIUR di cui al Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 257 e s.m.i..
- Verbale del Comitato di Sorveglianza PAR FSC 2007/2013 del 22 gennaio 2015;
- D.G.R. n. 67 del 03 febbraio 2015 avente ad oggetto: PAR FSC Regione Abruzzo 2007-2013 - Linea di azione I.1.1.a - Presa d'atto della necessità di modificare l'Accordo di Programma Quadro Sostenere la realizzazione dell'Azione Connessa Automotive;
- D.G.R. n. 311 del 29 aprile 2015 avente ad oggetto: "PAR FSC 207-2013 Adempimenti previsti ex art. 16 del D.L. 95/2012, Legge 27.12.2013, n. 66 e Legge n. 190/2014. Provvedimento coerente con la Deliberazione CIPE n. 41/2012. Integrazioni;
- DGR n. 623 del 21/07/2015, avente ad oggetto PAR FSC Regione Abruzzo 2007-2013 - Linea di azione I.1.1.a - Approvazione del Bando per iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locale, per la promozione della competitività del sistema produttivo nei settori dell'Automotive e della Meccatronica;
- DGR n.638 del 28/07/2015, avente ad oggetto: "PAR FSC Abruzzo 2007-13: rimodulazione del programma ai sensi della Deliberazione CIPE n.21/2014.

## Art. 2 Definizioni

2.1 Ferme restando le definizioni contenute nell'all. 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, ai fini del presente Avviso valgono le definizioni di seguito riportate:

1. **aiuto**: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
2. **regime di aiuti**: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
3. **impresa in difficoltà**: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
  - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
  - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia



- perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
  - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni : 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0; (art. 2 paragrafo 1 p.to 18 del Reg. (UE) 651/2014)
4. **avvio dei lavori:** la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
  5. **intensità di aiuto:** importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
  6. **zone assistite:** zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale relativa al periodo 1.7.2014 - 31.12.2020, in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato;
  7. **data di concessione degli aiuti:** data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
  8. **ricerca industriale** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
  9. **sviluppo sperimentale:** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
  10. **Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza:** un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività



economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

11. **Personale altamente qualificato:** membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno cinque anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;
12. **classificazione delle imprese in piccola, media o grande:** si applicano i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005;
13. **tipi di imprese:**

a) **impresa autonoma** qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del punto b) oppure come impresa collegata ai sensi del punto c)

b) **imprese associate** tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del punto c) e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del punto c), almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del punto c) con l'impresa in questione:

- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 EUR;
- università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.

c) Si definiscono **imprese collegate** le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- 1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- 2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- 3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- 4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al punto 20.2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al punto b), sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

- d) Salvo nei casi contemplati al punto b), secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.



- e) **impresa innovativa**: un'impresa i cui costi di ricerca e sviluppo (così come sposti nella nota integrativa al bilancio) rappresentano almeno il 3% del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto.
14. **Domanda di finanziamento**: può essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Avviso sul B.U.R.A.T. E' redatta a cura del soggetto richiedente secondo i modelli posti nell'Allegato n. 3 del seguente Avviso. Ai fini della concessione del finanziamento, per l'ammissibilità della spesa e per il rispetto dell'effetto di incentivazione, gli investimenti possono essere riconosciuti solo se avviati successivamente alla presentazione della "domanda di finanziamento".
15. **Proposta Progettuale**: può essere presentata, secondo il modello allegato al presente Avviso.
16. **Soggetto Beneficiario**: I Soggetti Beneficiari delle agevolazioni sono le singole imprese che aderiscono all'aggregazione di imprese (RTI, ATI, ATS), promuovono l'iniziativa e ottengono la concessione dell'aiuto.
17. **Soggetto Proponente**: Il Soggetto Proponente è l'Impresa che, in conto proprio e degli altri soggetti aderenti all'aggregazione di imprese (RTI, ATI, ATS), assume la responsabilità nei confronti della Amministrazione Regionale ed è l'unico che intrattiene con la stessa i rapporti derivanti dalla concessione dell'aiuto.

### Art. 3 Finalità dell'Avviso e dotazione finanziaria

- 3.1 La Regione Abruzzo attraverso il presente Avviso Pubblico intende supportare progetti per la realizzazione di attività di Ricerca industriale e di Sviluppo sperimentale, che mirano all'implementazione di soluzioni particolarmente innovative applicate ai processi, ai prodotti e ai servizi.
- 3.2 Il presente Avviso Pubblico è finalizzato a favorire l'erogazione di Aiuti a Progetti di Ricerca Industriale e/o Sviluppo Sperimentale destinato alle Imprese afferenti al dominio Tecnologico Automotive/Meccatronica (cfr. Allegato a) – Codici ATECO), in attuazione del PAR FSC 2007-2013 della Regione Abruzzo Linea di azione I.1.1.a.
- 3.3 Le procedure per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dal presente Avviso assicurano il rispetto delle condizioni generali di cui ai Capi I e II del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché il rispetto delle condizioni specifiche previste dal Capo III, Sezione 4 "Aiuti a favore di ricerca, sviluppo innovazione" articolo 25 del medesimo Regolamento UE.
- 3.4 Il competente Servizio della struttura preposta agli Affari della Presidenza trasmette alla Commissione europea, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, le informazioni sintetiche ed il testo integrale della misura d'aiuto ai sensi dell'art. 11, lett. a) del Reg. (UE) n. 651/2014 e pubblica, ai sensi dell'art. 9, par. 1 lett. a) e b) del medesimo regolamento, le stesse informazioni nella sezione dell'Amministrazione trasparente – Altri contenuti- sottosezione Aiuti di Stato -, come stabilito con nota prot. n. RA/133857 del 20.5.2015 dalla Direzione Generale della Giunta Regionale.
- 3.5 La struttura regionale competente in materia di sviluppo economico assicura la pubblicazione delle informazioni di cui all'Allegato III del Reg. (UE) n. 651/2014, per ciascun aiuto individuale concesso superiore a € 500.000,00 e, in raccordo con il competente Servizio della struttura preposta agli Affari della Presidenza, assolve gli obblighi di relazione previsti dall'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014.
- 3.6 La Regione Abruzzo, ai fine di consentire il controllo della Commissione Europea, conserva per 10 anni, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (UE) n. 651/2014, registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento medesimo.
- 3.7 L'Avviso dispone di una dotazione finanziaria pari ad euro 8.800.000 destinata alle aziende Automotive/Meccatronica che operano nelle Classi della Codificazione delle attività economiche (ATECO 2007) di cui all'allegato a).
- 3.8 La dotazione finanziaria di cui al comma precedente potrà essere incrementata, in caso di eventuali ulteriori disponibilità, entro il limite del 20%. In caso di incrementi di maggiore entità, il regime di aiuto previsto dal presente Avviso dovrà essere nuovamente comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema informatico SANI2, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 794/2004.



- 3.9 Qualora, dopo la pubblicazione della graduatoria, si determinassero nuove disponibilità finanziarie derivanti – ad esempio - da rinunce, revoche, riduzione del contributo concesso, etc., le somme residue potranno essere destinate al finanziamento di ulteriori istanze, nonché, in caso di ulteriori economie, al finanziamento di istanze ritenute ammissibili ma non finanziate, presentate a valere sul presente Avviso Pubblico.

#### **Art. 4 Disposizioni sul rispetto della condizionalità ex ante aiuti di Stato**

**4.1** I finanziamenti previsti dal presente Avviso Pubblico:

- non comportano aiuto per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione Europea, né subordinano la concessione dei finanziamenti all'utilizzo di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- non riguardano i settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014 come specificati all'articolo 1;
- sono inferiori alle macro soglie di esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014.

**4.2** Il regime di aiuto relativo ai finanziamenti previsti dal presente Avviso non comporta aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione europea, né subordina la concessione dei finanziamenti all'utilizzo di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

**4.3** Il regime di aiuto relativo ai finanziamenti previsti dal presente Avviso non riguarda i settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014 come specificati dall'articolo 1 dello stesso regolamento.

**4.4** Il regime di aiuto relativo ai finanziamenti previsti dal presente Avviso esclude esplicitamente il pagamento di aiuti individuali disposti a favore di imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato interno a meno che l'impresa destinataria dell'ingiunzione di recupero non abbia rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, ovvero non abbia depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato. La liquidazione degli aiuti è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

**4.5** Il regime di aiuto relativo ai finanziamenti previsti dal presente Avviso esclude l'ammissibilità delle "imprese in difficoltà" come definite dal punto 18) paragrafo 1, dell'articolo 2, del Reg. (UE) n. 651/2014.

**4.6** Il regime di aiuto relativo ai finanziamenti previsti dal presente Avviso non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare le violazioni indicate dal paragrafo 5, dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.

**4.7** Il regime di aiuto relativo ai finanziamenti previsti dal presente Avviso, assicura il rispetto delle soglie di notifica previste dall'articolo 4 par.1 lett. i) del Reg. (UE) n. 651/2014 per gli aiuti alla ricerca e sviluppo, fermo restando il rispetto dell'intensità di aiuto prevista per la tipologia di aiuto concedibile.

**4.8** Il regime di aiuto relativo ai finanziamenti previsti dal presente Avviso assicura il rispetto della "trasparenza degli aiuti" di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) n. 651/2014, in quanto gli aiuti individuali sono concessi esclusivamente sotto forma di "sovvenzione".

**4.9** Il regime di aiuto relativo ai finanziamenti previsti dal presente Avviso presentano l'Effetto incentivazione di cui all'articolo 6 del Reg. (UE) n. 651/2014, in quanto i lavori relativi all'iniziativa possono essere avviati solo successivamente alla presentazione della "domanda di finanziamento". La domanda di aiuto, la proposta progettuale e i relativi allegati, redatti secondo i modelli previsti dal presente bando, contengono le informazioni richieste dal par. 2 dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 651/2014.

**4.10** Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente Avviso, ai fini del calcolo delle intensità degli aiuti concedibili e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi utilizzati nei provvedimenti di concessione



e di liquidazione degli aiuti sono al lordo di ogni altro onere o imposta, ad eccezione dell'IVA qualora l'imposta sia recuperabile.

- 4.11 Gli aiuti previsti dal regime previsto dal presente Avviso, non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi costi ammissibili, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 e secondo quanto previsto dal successivo art.11.

## Art. 5 Soggetti Beneficiari e requisiti

- 5.1 Possono presentare domanda di finanziamento piccole, medie e grandi imprese aderenti ad una aggregazione (RTI, ATI o ATS) tra Imprese o tra Imprese e Università, Centri di ricerca pubblici e privati, Parchi scientifici e tecnologici o altri organismi di ricerca, nel rispetto delle condizioni riportate al successivo art. 6. Non sono ammesse le domande presentate singolarmente da Imprese o da aggregazioni costituite solo da Grandi Imprese.

- 5.2 Per i beneficiari delle agevolazioni non è limitata la possibilità di sfruttare in altri Stati membri dell'Unione europea i risultati ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera c) del Reg. (UE) 651/2014.

Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni previste dal presente Avviso, è necessario, tuttavia, sotto pena di esclusione, che lo sfruttamento dei risultati delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale avvenga PREVALENTEMENTE sul territorio della regione Abruzzo.

- 5.3 La partecipazione delle Grandi Imprese alla realizzazione del Progetto, in coerenza con gli indirizzi del QSN e del PAR FSC Abruzzo 2007/2013, è quindi ammissibile nel caso in cui la stessa partecipazione sia in grado di determinare evidenti effetti positivi sul sistema economico locale. Tale apporto specifico dovrà essere allegato con una breve descrizione alla richiesta del saldo.

- 5.4 Le domande di ammissione alle agevolazioni previste dal presente Avviso Pubblico sono presentate secondo le seguenti modalità:

- a) l'Impresa proponente e i soggetti aderenti all'aggregazione (RTI, ATI o ATS) sottoscrivono separate Domande di Finanziamento;
- b) l'Impresa proponente e i soggetti aderenti sottoscrivono congiuntamente un'unica Proposta Progettuale. I modelli allegati alla proposta progettuale devono essere predisposti singolarmente dai soggetti partecipanti (proponente e aderenti);
- c) la Domande di Finanziamento, la Proposta Progettuale e gli Allegati, devono essere inviati a mezzo di un'UNICA trasmissione;
- d) alla Domanda di finanziamento i soggetti richiedenti sotto pena di inammissibilità, allegano:
  - l'atto costitutivo dell'aggregazione, nel quale i soggetti aderenti conferiscono mandato all'Impresa proponente: ad agire nei confronti dell'Amministrazione Regionale anche per loro conto, ad assumere la responsabilità del Programma di Sviluppo nei confronti della Amministrazione Regionale; ad essere l'unico soggetto legittimato ad intrattenere con l'Amministrazione Regionale i rapporti derivanti dalle fasi procedurali

### **oppure, in caso di aggregazione costituenda**

- dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti di impegno a costituire l'aggregazione entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione ai benefici.

- 5.5 Possono accedere alle agevolazioni previste dal presente Avviso Pubblico, esclusivamente le imprese operanti nei settori Automotive e Meccatronica, aventi codice primario ATECO compreso nell'allegato al presente Avviso.

- 5.6 I soggetti richiedenti l'ammissione alle agevolazioni, a pena di inammissibilità, devono dichiarare nella Domanda di Finanziamento il possesso dei seguenti requisiti:

- a. di essere regolarmente costituiti, di essere imprese attive e di avere regolarmente approvato il bilancio di almeno un esercizio di durata non inferiore a 12 mesi;
- b. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti non sia un corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c. che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno



- di quattro soci non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
- d. che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
  - e. che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 della direttiva CE n° 18/2004;
  - f. che l'Impresa/ente non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
  - g. che l'Impresa/ente rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei portatori di handicap nonché il principio di uguaglianza di genere;
  - h. che l'Impresa/ente rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
  - i. che nei confronti dell'Impresa/ente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  - j. che l'Impresa/ente, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non ha riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;
  - k. che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni pubblici;
  - l. che l'Impresa/ente non è stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, di provvedimenti di revoca totale di sovvenzioni, contributi e/o finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
  - m. che l'Impresa/ente non ha beneficiato né intende beneficiare, per il progetto di ricerca, di altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo "de minimis";
  - n. che l'Impresa non ha dato avvio ai lavori relativi al progetto di cui si chiede il finanziamento, alla data di presentazione della domanda di finanziamento (rif. Art. 2 p.to 23 e Art. 6 Reg. 651/2014);
  - o. che l'Impresa non si trova in condizioni tali da risultare "impresa in difficoltà" secondo la definizione di cui al punto 18 Paragrafo 1 dell'art.2 del Reg. UE n.651/2014;
  - p. che l'Impresa/ente non ha conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.

5.7 I soggetti richiedenti presentano, nella Domanda di finanziamento, la Dichiarazione relativa alla clausola Deggendorf, con la precisazione che non si potrà procedere al pagamento dei finanziamenti, se l'impresa beneficiaria ha ricevuto un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile, con il mercato interno qualora non abbia provveduto a rimborsare l'importo



oggetto della decisione di recupero, ovvero, se non abbia depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato. Pertanto, la liquidazione degli aiuti previsti dal presente Avviso Pubblico è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

- 5.8 I soggetti beneficiari possono presentare un'unica domanda di finanziamento in qualità di soggetto proponente.

## **Art. 6 Iniziative ammissibili**

- 6.1 Sono ammissibili esclusivamente progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale, come definiti ai punti 85 e 86 dell'Art. 2 del Reg. (CE) n. 651/2014, da realizzare, sotto pena di inammissibilità dell'iniziativa, nei settori Automotive e Meccatronica.
- 6.2 Il progetto di ricerca deve rientrare pienamente in una od in entrambe le categorie di ricerca sopra definite. La proposta progettuale dovrà articolare la spesa prevista per ciascuna delle tipologie di attività (Ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale) e indicare la quota percentuale dell'intero progetto per ciascuna delle due categorie. In particolare, le imprese coinvolte nell'attività di ricerca dovranno specificare nell'Allegato n. 2 (Proposta Progettuale) la quota percentuale della propria attività per ciascuna delle due categorie.
- 6.3 I progetti abbiano ricaduta prevalentemente su prodotti o processi del territorio regionale;
- 6.4 I progetti siano direttamente riconducibili ad attività afferenti al dominio Tecnologico "Automotive/Meccatronica";
- 6.5 L'investimento complessivo per ogni progetto di ricerca finanziato è compreso tra euro 600.000,00 e euro 1.500.000,00;
- 6.6 La durata del progetto, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, non è superiore a 18 mesi, salvo eventuali proroghe di durata complessiva non superiore a 3 mesi;
- 6.7 Il responsabile dell'aggregazione è il referente del progetto nei confronti dell'Amministrazione Regionale.
- 6.8 I proponenti devono dichiarare, che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, siano attribuiti ai vari partner e rispecchino adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e relativi contributi finanziari.
- 6.9 I Progetti devono essere articolati in interventi per singoli soggetti beneficiari. Sotto pena di esclusione, il progetto dell'Impresa Proponente deve prevedere spese superiori a quelle dei singoli soggetti aderenti all'aggregazione e in ogni caso non inferiori al 30% dell'intero progetto. Sotto pena di esclusione, gli interventi dei singoli soggetti aderenti all'aggregazione devono prevedere spese non inferiori al 10% dell'intero progetto.

## **Art. 7 Presentazione della domanda e documentazione**

- 7.1 Il soggetto che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente Avviso Pubblico, sotto pena di inammissibilità, deve inviare alla Regione Abruzzo – Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, a mezzo di apposita piattaforma informatica, all'indirizzo internet: <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/431Dagosto2015>
- 7.2 La Domanda di Finanziamento (Allegato n. 1), in regola con le disposizioni normative in materia di imposta di bollo, con allegata la Proposta Progettuale (Allegato n. 2). Unitamente alla Proposta Progettuale devono essere trasmesse anche le dichiarazioni di cui ai Modelli Allegati. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 651/2014, dalla Domanda di Finanziamento, dalla Proposta Progettuale e dai relativi Modelli Allegati risultano: il nome e le dimensioni del soggetto beneficiario; la descrizione del progetto, comprese le date di inizio e di fine;



- l'ubicazione del progetto; l'elenco dei costi del progetto; la tipologia dell'aiuto e l'importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
- 7.3 La Domanda di Finanziamento, la Proposta Progettuale e gli Allegati devono essere redatti, sotto pena di inammissibilità, utilizzando esclusivamente i modelli allegati al presente Avviso Pubblico. E' obbligatoria l'indicazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, a mezzo del quale saranno gestite tutte le comunicazioni successive. È esclusa qualsiasi altra modalità di invio, pena l'inammissibilità della domanda.
- 7.4 Le domande di ammissione alle agevolazioni previste dal presente Avviso Pubblico sono presentate secondo le seguenti modalità:
- a. l'Impresa proponente e i soggetti all'aggregazione (RTI, ATI o ATS) sottoscrivono separate Domande di Finanziamento;
  - b. l'Impresa proponente e i soggetti aderenti sottoscrivono congiuntamente un'unica Proposta Progettuale. Gli allegati devono essere predisposti singolarmente dai soggetti partecipanti (proponente e aderenti);
  - c. le Domande di Finanziamento, la Proposta Progettuale e gli Allegati, devono essere inviati congiuntamente a mezzo di un'UNICA trasmissione;
  - d. alla Domanda di Finanziamento, i soggetti richiedenti che presentano programmi di sviluppo in forma aggregata, sotto pena di inammissibilità, allegano:
    - l'atto costitutivo dell'aggregazione, nel quale i soggetti aderenti conferiscono mandato all'Impresa proponente: ad agire nei confronti dell'Amministrazione Regionale anche per loro conto, ad assumere la responsabilità del Programma di Sviluppo nei confronti della Amministrazione Regionale; ad essere l'unico soggetto legittimato ad intrattenere con l'Amministrazione Regionale i rapporti derivanti dalle fasi procedurali e dall'eventuale sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Locale;

**oppure, in caso di aggregazione costituenda**

    - dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti di impegno a costituire l'aggregazione entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione ai benefici.
- 7.5 La Domanda di Finanziamento, completa della Proposta Progettuale, deve essere presentata, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso pubblico sul B.U.R.A.T., a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione medesima. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
- 7.6 Sono escluse dalla presente procedura le Domande di Finanziamento:
- a. trasmesse oltre i termini indicati dal comma precedente;
  - b. consegnate a mano o a mezzo posta ordinaria o elettronica ovvero con modalità difformi da quelle specificate dal comma 3 del presente articolo;
  - c. che risultino illeggibili o non sottoscritte con firma autografa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, o prive della copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore o non redatte secondo l'apposito modello indicato nell'Allegato n. 3 al presente Avviso;
  - d. prive della Proposta Progettuale contenente gli elementi indicati dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014, redatta secondo il modello allegato al presente Avviso;
  - e. recanti Proposte Progettuali non sottoscritte con firma autografa dai legali rappresentanti dei soggetti beneficiari o non redatte secondo l'apposito modello indicato nell'Allegato al presente Avviso;
  - f. non rispondenti alle disposizioni del presente Avviso in relazione alla localizzazione e alle tipologie degli interventi finanziabili e delle attività economiche ammissibili alle agevolazioni;



- g. nelle quali l'importo complessivo dell'iniziativa da finanziare è inferiore all'importo minimo di cui all'art. 8, comma 4, del presente Avviso;
  - h. prive degli elementi essenziali ai fini della quantificazione del contributo spettante e della tipologia di aiuto concedibile;
  - i. presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente Avviso,
  - j. presentate da aggregazioni che non alleghino l'atto costitutivo o di impegno di costituzione dell'aggregazione.
- 7.7 La sussistenza di una causa di esclusione nei confronti del Soggetto Proponente o di uno dei Soggetti aderenti all'aggregazione comporta l'esclusione dell'intera aggregazione;
- 7.8 Fuori dai casi previsti dal presente articolo, la Regione Abruzzo può richiedere la produzione, entro il termine perentorio di 10 giorni, di integrazioni documentali ovvero i chiarimenti eventualmente necessari. In caso di mancato rispetto del termine per la produzione della documentazione integrativa, le Domande di Finanziamento sono escluse.

## **Art. 8 Cause di esclusione**

- 8.1 Sono esclusi dalla fase di valutazione, oltre ai soggetti proponenti che non siano in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 7, anche i soggetti che si trovano in una delle condizioni seguenti:
1. in una delle condizioni di difficoltà di cui al punto 18 dell'Art. 2 del Reg. 651/2014;
  2. colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
  3. non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
  4. condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea;
  5. non presentazione della dichiarazione, da parte del beneficiario dell'aiuto, di aver (o non aver) percepito altre forme di aiuto (compreso il de minimis) a valere sul PAR FSC, riportando l'eventuale indicazione dell'ammontare di risorse già assegnate.

## **Art. 9 Costi ammissibili**

- 9.1 Sono ammessi ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (CE) 651/2014 i costi, di cui al presente articolo, successivi alla data di presentazione della domanda che si sostanziano in:
- a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nel progetto. La rendicontazione delle spese di personale, deve essere resa tramite il parametro medio del costo orario come previsto dal punto 2.8 delle Linee guida PAR FSC;
  - b) costi relativi a strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
  - c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;



- d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, nonché le spese di disseminazione dei risultati, direttamente imputabili al progetto.

**9.2** Si precisa inoltre quanto segue:

- a) Le spese per il personale sono ammissibili nella misura complessiva massima del 70% delle spese afferenti al progetto;
- b) Nel caso di collaborazioni con Università, Centri di ricerca pubblici, Parchi scientifici e tecnologici e altri organismi di ricerca, la stessa si colloca entro il limite del 20% del totale delle spese ammissibili del progetto;
- c) Nel caso di collaborazioni professionali con singoli professionisti, società o centri di ricerca privati e consulenze specialistiche, tale collaborazione rientra nei limiti del 30% del totale delle spese ammissibili del progetto. Sono ammissibili anche le spese per consulenze legali, parcelle notarili e spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché spese per contabilità o audit come previsto dal punto 2.9.1 delle Linee guida PAR FSC, se direttamente connessi al progetto agevolato;
- d) Nel caso di spese sostenute per software specifico necessario alla realizzazione del progetto, questa verrà riconosciuta fino ad un massimo di euro 20.000,00;
- e) Relativamente alle spese di trasferta del personale di cui al precedente punto a), le stesse sono riconosciute limitatamente alla loro imputabilità all'attività di ricerca, con dimostrazione analitica dei costi sostenuti mediante giustificativi di spesa quietanzati e mediante dimostrazione delle attività realizzate e fino ad un massimo di euro 30.000,00
- f) Le Spese generali sono riconosciute nella misura del 20% dei costi diretti dell'operazione come previsto dal punto 2.7.2.2 comma a) e 2.12 delle Linee Guida del PAR FSC Abruzzo;
- g) Ai sensi dell'articolo 7 del Reg. (UE) n. 651/2014, paragrafo 3, gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto;
- h) Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. (a meno che non risulti, dalla dichiarazione IVA, indetraibile) e a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario;
- i) In tutti i casi, alle spese si applica il principio generale che i corrispettivi riflettano i costi reali e che pertanto il contributo pubblico del PAR FSC Abruzzo può remunerare solo le spese sostenute e non deve rappresentare un utile per il soggetto beneficiario.

**9.3** In base a quanto stabilito all'art. 2.9.2 (Commesse esterne) delle Linee Guida per l'ammissibilità degli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007/2013 (allegate alla D.G.R. n. 710 del 29.10.2012, in precedenza richiamata), in caso di forniture e prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata (quali, a titolo esemplificativo, soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), al fine dell'ammissibilità della spesa, sarà verificata l'assenza di eventuali elementi di collusione. A tal fine, la Regione potrà richiedere alle Società beneficiarie adeguata documentazione, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: preventivi da diversi fornitori; congruità del costo del bene acquistato; dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, del fornitore circa l'eventuale "unicità" del prodotto sul mercato a causa della sussistenza di una privativa industriale o di un brevetto.

**9.4** Non sono ammesse a beneficiare dell'agevolazione le seguenti spese:

- a) effettuate anteriormente rispetto la data di presentazione della domanda di aiuto;
- b) effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati. E' possibile rendicontare i costi relativi a cariche sociali (amministratori/soci), o parenti entro il terzo grado, purché si tratti di soggetti iscritti nel libro matricola. Il costo imputato è quello risultante dalla busta paga rapportato alle effettive ore di impegno nelle attività progettuali e stabilito sulla base di una rendicontazione analitica a costi reali. L'eventuale incarico a



titolari di cariche sociali, o a parenti entro il terzo grado, qualora direttamente connesso allo svolgimento di specifica attività progettuale può costituire spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- preventiva autorizzazione del Servizio Ricerca e Innovazione Industriale;
  - deliberazione dal Consiglio di Amministrazione, o di organo equiparato, e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne;
  - coerenza dell'incarico con il possesso di titoli professionali o con l'esperienza professionale adeguata rispetto all'azione finanziata;
  - precisazione della durata dell'incarico e del relativo compenso che, qualora commisurabile ad un trattamento economico preesistente, non potrà comunque eccedere i massimali di costo fissati nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 2 del 2 febbraio 2009, § B.2.”
- c) relative a rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti) oltre il limite massimo stabilito;
- d) relative ad imposte, interessi passivi, concessioni, collaudi ed oneri accessori (spese trasporto, spese bancarie, ecc.);
- e) relative a progetti realizzati in economia od oggetto di auto-fatturazione;
- f) inerenti l'acquisizione di hardware riconducibile a singole postazioni di lavoro (pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti, etc.) non direttamente funzionale al progetto di ricerca;
- g) inerenti l'acquisizione di *software* non direttamente funzionali al progetto di ricerca, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, programmi di *office automation*, sistemi operativi, antivirus;
- h) tutte le attrezzature utilizzabili per attività amministrative quali apparecchiature per fotocopie, macchine fotografiche, telecamere, telefax, calcolatrici, computer portatili, palmari;
- i) inerenti i beni usati;
- l) inerenti materiale di arredamento di qualsiasi categoria;
- m) qualsiasi tipo di onere connesso a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto del contributo;
- n) inerenti tutti i tipi di mezzi targati.

## **Art. 10     Divieto di cumulo**

**10.1** Gli aiuti previsti dal presente Avviso non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi costi ammissibili individuabili, incluse quelle concesse a titolo “*de minimis*” di cui al Regolamento (UE) 1407/2013. Possono essere cumulati con altri aiuti solo se privi di costi ammissibili individuabili.

**10.2** Il soggetto beneficiario è tenuto a dichiarare, ad ogni richiesta di erogazione, gli altri eventuali aiuti di Stato, contributi concessi a titolo “*de minimis*” o Fondi UE a gestione diretta ricevuti sugli stessi costi ammissibili.

## **Art. 11     Intensità previste**

**11.1** I costi ammissibili del progetto, suddivisi per specifica fase della ricerca, sono finanziati fino ai massimali d'aiuto, per ogni singolo beneficiario, esposti nella seguente tabella in rispondenza con quanto all'Art. 25 del Reg. (CE) n. 651/2014:



**Tab.1 – Intensità d’aiuto per progetti di “Ricerca industriale”**

<b>Beneficiari</b>	<b>Intensità massima dell’aiuto</b>
<b>Piccola Impresa</b>	70%
<b>Media Impresa</b>	60%
<b>Grande Impresa</b>	50%

**Tab.2 – Intensità d’aiuto per progetti di “Sviluppo sperimentale”**

<b>Beneficiari</b>	<b>Intensità massima dell’aiuto</b>
<b>Piccola Impresa</b>	45%
<b>Media Impresa</b>	35%
<b>Grande Impresa</b>	25%

**11.2** L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali fino a un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

**Condizione 1:**

- prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili; oppure
- prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

**Condizione 2:**

- i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito

**Art. 12 Procedure d’istruttoria per l’ammissibilità dei progetti**

**12.1** La Regione Abruzzo procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità delle domande. Nel corso dell’istruttoria possono essere richiesti, tramite posta elettronica, l’integrazione di ulteriore documentazione ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria stessa, la cui mancanza o carenza non costituisce causa di esclusione della domanda. Le domande non sono comunque ammesse alla fase di valutazione, qualora la documentazione prevista nel modulo di domanda di ammissione all’intervento, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali integrazioni richieste non siano inviati entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta formulata dalla Regione stessa.

**12.2** La fase istruttoria si conclude con apposito verbale approvato con determinazione dirigenziale. Ai soli esclusi verrà data comunicazione scritta, tramite PEC, delle motivazioni che hanno determinato tale esclusione.

**Art. 13 Valutazione dei progetti**

**13.1** Le domande che hanno superato l’istruttoria sono valutate secondo i criteri stabiliti nel presente articolo da una Commissione di valutazione, nominata con Determina Direttoriale.



- 13.2 A conclusione dell'iter valutativo curato dalla Commissione di valutazione di cui al successivo art. 17, il Servizio Ricerca Innovazione Industriale adoterà una graduatoria con l'elenco delle istanze presentate suddivise in istanze ammesse e finanziate, ammissibili ma non finanziabili e non ammissibili. Quelle ammissibili e non finanziabili saranno finanziate con le eventuali somme residue dall'avviso per i Contratti di sviluppo locale Automotive/Meccatronica.
- 13.4 Successivamente, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale procede all'adozione della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria e dell'ammissione a finanziamento delle domande, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Del suo esito viene data comunicazione attraverso pubblicazione sul BURA. Agli ammessi e finanziabili è data comunicazione anche mediante PEC. La graduatoria contiene:
- le indicazioni delle istanze ammesse e finanziabili e dell'importo del contributo concesso
  - le indicazioni relative alle istanze ammissibili ma non finanziabili.
- 13.5 Entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione il beneficiario, pena la decadenza dal contributo, deve confermare con apposita dichiarazione la volontà di attuare l'intervento da inviare a mezzo PEC.
- 13.6 L'ammissibilità delle spese decorre a partire dalla data di presentazione della domanda.
- 13.7 La Commissione di valutazione esaminerà le istanze assegnando i punteggi a ciascuna proposta secondo i seguenti criteri ponderati:
- 13.8 In ogni caso, non saranno ritenuti ammissibili i progetti che non abbiano ottenuto, per ciascun macro criterio, almeno un punteggio pari al 60% del punteggio parziale ed un punteggio complessivo pari almeno a 60 punti.

Macro criteri	Criteri	Parametri/Indicatori	Punteggio
Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione con altri interventi (max 15 punti)	Qualità progettuale con riferimento alle potenzialità di valorizzazione dell'attività di ricerca/innovazione	Livello di professionalità dei soggetti da coinvolgere nei progetti di ricerca in termini di qualifica, esperienze pregresse nella gestione di attività di ricerca e innovazione e di diffusione degli obiettivi	fino a 5 punti
	Grado di innovatività dell'operazione/progetto	Effetto innovazione conseguibile attraverso il progetto	fino a 5 punti
		Sviluppo di brevetti conseguiti ovvero richiesta di nuovi brevetti entro il termine di conclusione del progetto	fino a 5 punti

Macro criteri	Criteri	Parametri/Indicatori	Punteggio	
Efficacia del progetto proposto rispetto all'obiettivo di "attività" (max 55 punti)	Grado di aderenza all'obiettivo delle attività proposte	Adeguatezza delle metodologie descritte rispetto agli obiettivi della ricerca industriale/sviluppo sperimentale	fino a 4 punti	
	Adesione ad uno dei Poli d'innovazione finanziati dalla regione Abruzzo Attività I.1.2. POR FESR 2007 -2013	Adesione <u>del Soggetto Proponente</u> ad uno dei Poli d'innovazione finanziati dalla regione Abruzzo Attività I.1.2. POR FESR 2007 -2013	5 punti	
		Completezza e adeguatezza del partenariato, con riferimento a: presenza di imprese innovative;		fino a 5 punti
		Completezza e adeguatezza del partenariato, con riferimento a: presenza di GI e PMI;		fino a 5 punti
Completezza e adeguatezza del partenariato, con riferimento a: qualità e			fino a 5 punti	



		rilevanza delle esperienze dei co - proponenti/partner rispetto agli obiettivi del programma proposto	
		Presenza nel raggruppamento di PMI aventi sede operativa nel territorio della regione Abruzzo (al momento della presentazione della domanda)	1 punto per PMI coinvolta fino ad un max di 5 punti
		Ricadute potenziali in termini tecnologici	fino a 7 punti
		Ricadute potenziali in termini economici	fino a 7 punti
		Ricadute potenziali in termini di competitività quale impatto atteso sul prodotto industriale	fino a 6 punti
	Sinergie del progetto con altri strumenti di intervento della politica regionale comunitaria e nazionale	Integrazione / compatibilità con le traiettorie di sviluppo previste nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (3S) per il Dominio tecnologico “Automotive/Meccatronica” (riferimento: Deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 7.5.2015)	3 punti
	Impatto occupazionale qualificato (personale altamente qualificato)	Presenza (numero) di co-proponenti o di accordi di collaborazione con strutture che dispongono di personale altamente qualificato	1 punto per ogni struttura (centri di ricerca pubblico- privata, università) che dispone di personale altamente qualificato ai sensi dell’art. 2 del presente Avviso, fino ad un max 3 punti

Macro criteri	Criteri	Parametri/Indicatori	Punteggio
Efficienza attuativa, in termin livello di progettazione, cantierabilità e tempistica di esecuzione (max 30 punti)	Fattibilità tecnico economica ( <i>business plan</i> ) e completezza della Progettazione	Sostenibilità in termini di distribuzione delle attività e dei relativi costi	fino a 5 punti
		Sostenibilità in termini di affidabilità economico – finanziaria dei soggetti proponenti	fino a 5 punti
	Aderenza della tempistica indicata nel progetto al cronoprogramma d’attuazione	Livello di rispondenza tra le fasi di implementazione del progetto e le indicazioni concernenti la tempistica di realizzazione dello stesso (cronoprogramma)	fino a 5 punti



	Adeguatezza dello schema organizzativo rispetto agli obiettivi	Complementarità e affidabilità delle competenze dei partecipanti al GdL previsto per il progetto, in termini di adeguatezza delle competenze, esperienze pregresse nella gestione di progetti complessi	fino a 8 punti
		Complementarità e affidabilità delle competenze dei partecipanti al GdL previsto per il progetto, in relazione ai ruoli e attività assegnati all'interno del progetto	fino a 7 punti

#### Art. 14 Modalità di erogazione del finanziamento

**14.1** Il finanziamento è erogato, ai singoli beneficiari appartenenti al RTI, ATI o ATS, in forma di contributo a fondo perduto. Lo stesso verrà accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario. Le richieste di erogazione, saldo e riepilogo delle spese, dovranno essere predisposte utilizzando esclusivamente gli schemi allegati al presente Avviso Pubblico.

**14.2** I contributi pubblici agli investimenti sono erogati secondo le seguenti modalità:

1. Prima quota di contributo, pari al 35% del contributo pubblico assegnato, potrà essere erogata sia a titolo di anticipazione, sia a stato di avanzamento, a scelta del beneficiario. Nel caso in cui il beneficiario intenda richiedere la prima quota di contributo a titolo di anticipazione, alla richiesta di erogazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato secondo il modello facsimile che verrà messo a disposizione dall'Amministrazione Regionale (Allegato n. 3). La polizza potrà essere estinta automaticamente solo a seguito della verifica finale con esito positivo.
- b) Nel caso in cui i beneficiari intendano richiedere la prima quota di contributo in base a stato di avanzamento, dovranno dimostrare la effettiva realizzazione di un ammontare di spesa in misura non inferiore al 35 % delle spese ammissibili.

**14.3** Alla richiesta dovranno essere allegati (v. Allegato n. 3 – Modelli):

- a) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale);
- b) elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili, nell'ambito del programma di spesa oggetto del finanziamento, ordinato per singola categoria di spesa ammissibile, secondo la data di emissione delle fatture stesse o del documento probatorio equivalente e numerato progressivamente;
- c) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti, ordinate come nell'elenco di cui sub c), delle bollette doganali d'importazione nel caso di acquisto di beni provenienti dai Paesi extracomunitari;
- d) elenco dei pagamenti effettuati, ordinato come nell'elenco di cui sub c), contenente i riferimenti ai giustificativi di spesa e con indicazione delle modalità di pagamento;
- e) copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati di cui sub e) e/o degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;
- f) dichiarazioni liberatorie in originale rilasciate in relazione alle fatture di cui al precedente punto d) secondo i modelli indicati nell' Allegato n. 3.

**14.4** Successive quote di contributo saranno erogate dalla Regione in misura corrispondente all'entità degli stati di avanzamento approvati non inferiori al 20% del totale della spesa ammessa, dietro presentazione di specifica richiesta. Gli stati di avanzamento, comprensivi della quota di anticipazione/acconto, non possono superare l'80% del totale della spesa ammissibile. Tali quote di contributo saranno assegnate a seguito della verifica circa l'effettività delle spese rendicontate.



Allegata alla richiesta dovrà essere presentata la documentazione di cui alle lettere da a) a f) del precedente capoverso.

**14.5** Il saldo del contributo sarà erogato dietro presentazione sia di apposita richiesta sia della rendicontazione finale di spesa, da produrre entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del progetto. La rendicontazione finale di spesa è composta, per la parte economica, dalla documentazione elencata alle lettere da a) a f) del punto 1.1. del medesimo articolo, integrata da una dichiarazione da parte di ogni singolo beneficiario che attesti che tutte le fatture o titoli equivalenti afferenti l'intero programma di investimento sono state pagate e quietanzate.

Il saldo del contributo verrà erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche indicate al successivo Art. 15 "Modalità di rendicontazione", entro 3 mesi dal ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo.

**14.5** In sede di rendicontazione finale, ai fini del riconoscimento della spesa, il beneficiario è tenuto a presentare una perizia giurata rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale, secondo il modello indicato nell'Allegato n. 3 - Modelli.

Dovrà inoltre presentare una breve relazione descrittiva, che indichi le ripercussioni positive che il Progetto finanziato ha avuto sul territorio regionale.

**14.6** Prima di ogni pagamento delle quote di contributo è necessaria la dichiarazione (o la conferma) del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. dichiarazione *Deggendorf*).

## **Art. 15    Modalità di rendicontazione**

**15.1** La documentazione amministrativo-contabile per la rendicontazione sia in itinere sia finale (ovverosia l'attestazione della spesa in fase di attuazione e a conclusione dell'intervento), da parte del referente di progetto (soggetto proponente), deve essere obbligatoriamente presentata al Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Regionale.

**15.2** La rendicontazione finale (distinta in una parte tecnica ed in una parte economica) dovrà essere redatta secondo i modelli Allegati, ed in conformità a quanto prescritto al precedente Art. 14 Modalità di erogazione del finanziamento. Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, la Regione procederà alla verifica finale. Tale verifica sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso il beneficiario, sia la corrispondenza del Programma di investimento realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento, sia la effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti. Al termine della verifica finale, la Regione:

- procederà alla liquidazione della quota a saldo del contributo spettante; oppure
- provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria; oppure
- comunicherà al beneficiario le non conformità rilevate. In questo caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione – da parte del beneficiario – di tale comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni, ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi 30 giorni il procedimento di verifica finale si chiuderà con la liquidazione parziale del contributo spettante oppure con la revoca parziale e/o totale del contributo spettante.

**15.3** Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es. atti, contratti, documentazione degli impegni e della spesa, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni da parte dell'Amministrazione Regionale e di altri soggetti aventi titolo fino al 31/12/2022. Il beneficiario è tenuto a conservare tutta la documentazione in originale del progetto e della relativa spesa sostenuta presso la propria sede. Qualora i giustificativi di spesa siano intestati a imprese/organismi di ricerca costituenti il RTI, ATI o ATS, il soggetto referente sarà tenuto a conservarne copia con indicazione del luogo dove è conservata la documentazione in originale del progetto e della relativa spesa, nonché il luogo, se diverso, dove sono tenuti i libri contabili e fiscali obbligatori.

**15.4** Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa ammessi a contributo, il soggetto beneficiario dovrà apporre, pena la riduzione o l'annullamento della corrispondente agevolazione, a mezzo di apposito timbro, la dicitura "Spesa sostenuta con il contributo delle risorse PAR FSC



Abruzzo 2007-2013 – Linea di Azione I.1.1.a – Avviso Pubblico per L'erogazione di Aiuti a Progetti di Ricerca Industriale e/o Sviluppo Sperimentale destinato alle Imprese Afferenti al Dominio Automotive/Meccatronica.

- 15.5 La diretta connessione con il progetto ammesso al contributo deve essere espressamente indicata anche in sede di “contabilizzazione” nei registri obbligatori dei documenti giustificativi di spesa presentati.
- 15.6 In linea generale per la procedura di rendicontazione delle spese e di conservazione dei documenti contabili si rimanda alle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007-2013 per l'Attività della Linea di Azione I.1.1.a.
- 15.7 Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari (principio della tracciabilità della spesa), tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso le modalità previste dalle Linee Guida del PAR FSC. Non sono ammessi pagamenti in contanti.
- 15.8 In nessun caso, sono rendicontabili le stesse spese su progetti differenti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10.

#### **Art. 16 Validità temporale della misura d'aiuto**

- 16.1 I Progetti finanziati con le risorse del presente Avviso non potranno superare, nella fase di attuazione, il 31.12.2017, salvo proroghe autorizzate dall'Amministrazione Regionale e secondo quanto stabilito dalle Linee Guida del Programma PAR FSC 2007-2013.

#### **Art. 17 Controlli e monitoraggio**

- 17.1 Il beneficiario è tenuto a fornire alla Regione, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Programma ammesso a finanziamento secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Regionale.
- 17.2 La Regione Abruzzo in ogni fase di esecuzione e di attuazione del programma di investimenti agevolato, può disporre controlli e ispezioni, anche con accesso presso l'unità produttiva interessata, nei confronti dei soggetti beneficiari al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento ed erogazione delle agevolazioni nonché la regolarità dei procedimenti.
- 17.3 I soggetti beneficiari si impegnano a consentire l'accesso ad incaricati della Regione Abruzzo presso le unità produttive interessate dal programma di investimenti agevolato ed a rendere disponibile a questi tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dei compiti e delle verifiche affidate alla stessa.
- 17.4 In base a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 166/2007 e dal “Manuale delle procedure dell'Organismo di Programmazione”, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 710 del 29/10/2012, sono attivate le procedure di controllo al fine di assicurare maggiore efficacia e trasparenza alle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie.
- 17.5 Prima dell'erogazione dei contributi, secondo quanto stabilito dal Manuale citato, il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti: attiva i controlli di primo livello, consistenti in verifiche amministrative su base documentale effettuate sul 100% delle spese presentate per la rendicontazione dall'impresa beneficiaria; predispose le altre verifiche necessarie ai fini dell'erogabilità dell'agevolazione, anche attraverso sopralluoghi presso l'unità produttiva interessata dal progetto.
- 17.6 I progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del presente bando, qualora rientrino nel campione appositamente estratto, sono sottoposti ad apposite verifiche in loco, secondo le modalità previste dal suddetto Manuale.
- 17.7 Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici, può effettuare ulteriori controlli, di secondo livello, previsti dalla Delibera CIPE n. 166/2007.
- 17.8 Ai fini del monitoraggio del Programma di Sviluppo Produttivo agevolato, i soggetti beneficiari, tenuto conto delle risorse utilizzate ai fini delle agevolazioni derivanti dal Programma PAR FSC Abruzzo 2007 – 2013, si impegnano a trasmettere alla Regione Abruzzo i dati, le informazioni e



la documentazione necessari per lo svolgimento, da parte della Regione medesima, delle attività inerenti al monitoraggio, alla rendicontazione ed ai controlli di primo livello, secondo quanto sancito dai manuali operativi approvati dalla Giunta regionale Abruzzo n. 703/2012 (Manuale della certificazione), n. 710/2012 (Manuale organismo della Programmazione) e 679/2012 (Manuale di monitoraggio).

- 17.9** La Regione Abruzzo, nel rispetto del principio della separatezza delle funzioni in coerenza con quanto stabilito dagli artt. 10 e 12 del Regolamento n. 651/2014, curerà lo svolgimento di verifiche e controlli sulla esecuzione, da parte del beneficiario, del progetto di ricerca e sviluppo, con l'obbligo di conservare "registri dettagliati" contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni", per un periodo di almeno 10 anni dalla data di concessione. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, la Regione procederà alla revoca totale o parziale delle agevolazioni e sul conseguente recupero delle somme eventualmente erogate.
- 17.10** Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 538 del 26.8.2014, le informazioni riguardanti l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 saranno inserite nella banca dati del Ministero dello Sviluppo Economico – BDA – Banda Dati Anagrafica, che sarà trasformata dal Ministero nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
- 17.11** I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari alle relazioni annuali per la banca dati europea SARI, ai sensi dall'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014.
- 17.12** La Commissione Europea può in qualsiasi momento effettuare controlli e chiedere tutte le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare la corretta applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014.

## **Art. 18    Revoche**

### **18.1** Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni:

- a) la cessazione definitiva dell'attività del Soggetto Proponente per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del Soggetto Proponente medesimo;
- b) la mancata conclusione entro il termine stabilito del progetto degli investimenti ammesso alle agevolazioni, salvo proroghe;
- c) la riduzione del Progetto, anche derivante da revoche parziali ai sensi del comma successivo, a seguito della quale la parte residua del progetto risulti non più organica e funzionale ovvero, in ogni caso, sia inferiore al 70% dell'intervento inizialmente ammesso alle agevolazioni;
- d) qualora il soggetto beneficiario abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo oppure abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali a suo favore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (mancato rispetto della clausola di pantouflage - articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
- e) in caso di mancata costituzione dell'aggregazione entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione ai benefici;
- f) il trasferimento dell'attività produttiva in un ambito territoriale al di fuori della Regione Abruzzo prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti, ovvero tre anni per quanto riguarda le PMI;
- g) qualora, in sede di rendicontazione, non risultino realizzati attività e/o obiettivi del Progetto che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio ai sensi dell'art. 13 e la conseguente decurtazione di punteggio influisca sulla collocazione in posizione utile in graduatoria;
- h) il caso in cui il Soggetto Proponente o l'Impresa Aderente non consentano i controlli della Regione Abruzzo circa la realizzazione del progetto;
- i) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del Soggetto Proponente;
- j) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del Soggetto Proponente o dell'Impresa Aderente;



- k) l'omessa trasmissione alla Regione entro e non oltre la data prevista dal presente avviso, della documentazione finale;
- l) l'applicazione, anche ad uno soltanto dei soggetti sottoposti alle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 Titolo I Capo II e s.m.i. di una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie di cui al D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.
- m) in caso di mancato rispetto di divieti di cumulo di cui al presente Avviso;
- n) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal presente Avviso.

**18.2** Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni:

- a) la cessazione definitiva dell'attività dell'Impresa Aderente per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali dell'Impresa Aderente medesima. In tal caso la revoca del contributo è limitata alla quota spettante all'Impresa Aderente medesima;
- b) il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni - ovvero tre anni per le PMI - dal completamento degli investimenti. La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso. A tal fine, il Soggetto Proponente è tenuto a comunicare preventivamente alla Regione l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca è pari all'intero contributo, ai sensi del comma precedente del presente articolo;
- c) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti dell'Impresa Aderente. In tal caso la revoca del contributo è limitata alla quota spettante all'Impresa Aderente medesima.

**18.3** Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato.

**18.4** In caso di revoca totale o parziale, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'importo erogato maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.

**18.5** Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

## **Art. 19 Informazione e pubblicità**

**19.1** La Regione potrà chiedere al beneficiario di produrre, in fase di realizzazione, una descrizione sintetica degli obiettivi e dei risultati conseguiti e, a progetto concluso, una descrizione dei risultati raggiunti con il progetto. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il beneficiario, se necessario, si renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito agli interventi attuativi del Programma Attuativo Regionale (ed ai risultati conseguiti).

**19.2** L'Organismo di Programmazione del PAR FSC, che svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, potrà in qualsiasi momento chiedere ai soggetti beneficiari di fornire piena collaborazione e informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione - in merito allo stato di attuazione degli interventi. I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione del Programma Attuativo Regionale.

**19.3** Il beneficiario, durante lo svolgimento del progetto e nei cinque anni successivi la conclusione dello stesso, deve dare comunicazione di eventuali trasferimenti della sede, (legale o operativa)



dello svolgimento del progetto, tramite trasmissione al Responsabile del Dipartimento dello Sviluppo Economico, entro 30 gg dall'avvenuta modifica.

## **Art. 20 Tutela della privacy**

**20.1** Informazioni generali. Il riconoscimento e la tutela del diritto alla riservatezza fanno riferimento agli artt. 24 e 59 del T.U. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che prevedono, rispettivamente, che i soggetti pubblici possono procedere al trattamento dei dati dei soggetti beneficiari, acquisiti in occasione della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica attivate, solo nei casi previsti da norme di legge o di regolamento e che restano in vigore le norme vigenti in materia di accesso agli atti amministrativi.

L'Amministrazione Regionale, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni relative al presente Avviso, ha nominato il Soggetto Gestore quale responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13, del D. Lgs. n. 196/2003, l'Amministrazione Regionale e il Soggetto Gestore forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali agli stessi forniti.

L'Amministrazione Regionale e il Soggetto Gestore utilizzeranno i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso Pubblico, esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale gli stessi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. La conoscenza di tali informazioni è necessaria per la gestione del progetto e per adempiere i connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti civilistici e fiscali. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Amministrazione Regionale e il Soggetto Gestore raccolgono i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie.

I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell'Amministrazione Regionale e del Soggetto Gestore che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.

L'Amministrazione Regionale e il Soggetto Gestore potranno inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione finanziaria ed ad ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.

**20.2** Natura del conferimento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione Regionale e dal Soggetto Gestore potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere i soggetti interessati agli investimenti previsti dal presente Avviso Pubblico o alla revoca nel caso in cui questi fossero stati già concessi.

**20.3** Diritti del concorrente interessato. L'art. 7 del D. Lgs. 196/03 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:

- a) il diritto di ottenere dall'Amministrazione Regionale e dal Soggetto Gestore la conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- b) il diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento, nonché della logica applicata;
- c) il diritto di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;
- d) il diritto di avere conoscenza dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
- e) il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- f) il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

**20.4** Titolare del trattamento. L'unità organizzativa titolare del procedimento è la Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università – Servizio Ricerca Innovazione Industriale – Via Passolanciano, 75, 65125 Pescara; Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Ricerca Innovazione Industriale, ovvero altro funzionario appositamente incaricato ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 e della L.R. 1/10/2013, n. 31. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al telefono n. 085/767 2326 - 2390 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [daniele.antinarella@reione.abruzzo.it](mailto:daniele.antinarella@reione.abruzzo.it) oppure [alessandro.mucci@regione.abruzzo.it](mailto:alessandro.mucci@regione.abruzzo.it).



Per l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03, il titolare dei dati potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, al Soggetto Gestore, responsabile esterno del trattamento, per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Tale trattamento in ossequio alla predetta normativa sarà ispirato ai Principi di correttezza, liceità e trasparenza.

I dati personali forniti alla Regione Abruzzo sono oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali sono trattati dalla Regione Abruzzo per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione Abruzzo debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti è in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti.

Ai soggetti che candidano una proposta progettuale ai benefici di cui al presente Avviso spettano i diritti di cui all'art. 7 del Codice.

## **Art. 21 Clausola Deggendorf**

**21.1** Gli aiuti previsti dal presente Avviso non possono essere concessi a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

**21.2** La Regione Abruzzo, pertanto, attenendosi a quanto disposto dall'art. 1, comma 1223 della legge 27/12/2006 n. 296 come ad oggi regolamentato dal relativo DPCM, del 23 maggio 2007, (in GURI serie generale n. 160 del 12/7/2007), in applicazione della giurisprudenza Deggendorf, procederà alla erogazione dell'anticipazione e/o della prima tranche di contributo solo successivamente all'acquisizione della dichiarazione come da modello indicato nell'Allegato n. 3.

## **Art. 22 Norme transitorie e finali**

**22.1** Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute nella normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale nonché a quanto contenuto nel PAR FAS Abruzzo 2007 – 2013.

**22.2** L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. Per il predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

\*\*\*\*\*

### **Allegati**

ALLEGATO N. 1\_DOMANDA DI FINANZIAMENTO

ALLEGATO N. 2\_PROPOSTA PROGETTUALE

ALLEGATO N. 3\_MODELLI

ALLEGATO a) \_ Codici ATECO

